



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto d'Istruzione Superiore "Confalonieri - De Chirico"

Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali

Istituto Tecnico Tecnologico Grafica e Comunicazione

Liceo Artistico

Via B. M. de Mattias, 5 - 00183 Roma - Tel. 06121122085/86 – CF 80200610584

E-mail: rmis09700a@istruzione.it - Pec: rmis09700a@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO CONCERNENTE IL DIVIETO DI FUMO

Regolamento divieto fumo Allegato 1

Verb. n. _____ del ____/____/____

VERBALE DI ACCERTAMENTO DI ILLECITO AMMINISTRATIVO

- Divieto di fumare in determinati locali e aree di pertinenza della scuola –

Art. 1 L.584/75 – D.P.C.M. 14/12/1995 – Art. 52/20° L.448/2001 – Art. 51 L.3/2003 – L.128 dell'8/11/2013

In data/...../..... alle orenei locali/nelle pertinenze dell'Istituto Istruzione Superiore "Confalonieri De Chirico" sede.....

il/la sottoscritto/a

....., in qualità di incaricato/a del Dirigente Scolastico di contestare la violazione e redigere il verbale di contravvenzione in riferimento alla legge n. 584/1975-3/03 art. 51 ha accertato che:

il/la sig./ sig.ra nato/a il ae residente a in via n. ha violato le disposizioni di cui all'art. 1 della

legge 584/75, D.P.C.M. 14/11/1995, art. 51 della legge 3/2003 (tutela dei non fumatori) e successiva integrazione come da L.128 dell'8/11/2013 in quanto (*descrivere l'infrazione indicando luogo ed ora*)

.....
.....

ed è incorso nell'aggravante (di cui all'art. 7, c.1 della L. n. 584 11/11/1975): (*non sbarrare in caso non si rilevi l'aggravante*)

- la violazione è stata commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza ovvero in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni, nel qual caso la misura della sanzione è raddoppiata;

la violazione della legge antifumo è stata immediatamente contestata dal/la sig./ra

..... che presta servizio in questo Istituto in qualità di dirigente/

docente/ componente del personale ATA (*lasciare solo la qualifica di interesse cancellando le altre*) al trasgressore il quale ha dichiarato quanto segue:

.....

Ai sensi dell'art. 7 della legge 11/11/1975 n. 584 e succ. modificazioni, per la violazione di cui sopra è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da **Euro 27.50** a **Euro 275.00** e da **Euro 55.00** a **Euro 550.00** qualora venga commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza, di lattanti o bambini fino a 12 anni. Pertanto la sottoscritta consegna al trasgressore un **modello F23** precompilato, con indicazione della sanzione da versare di **Euro 27.50 (ventisette/50)**.

Per ritirare il modello rivolgersi al personale dell'Ufficio Tecnico

Al fine di concludere correttamente il procedimento sanzionatorio, copia della ricevuta di avvenuto pagamento deve essere trasmessa all'ufficio in intestazione a cura del trasgressore.

Il Trasgressore

Il Verbalizzante

Avvertenza: a norma dell'art. 16 della L. 689 del 24/11/81 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione della violazione il pagamento della somma di euro 27.50, della sanzione prevista per la violazione stessa, oltre alle eventuali spese per il procedimento (es. costo della lettera raccomandata, ...). La somma dovuta sale al doppio in caso di aggravante, nel caso in cui il funzionario incaricato abbia verbalizzato la fattispecie dell'aver fumato in presenza di lattanti o minori di anni 12 o di donna in evidente stato di gravidanza.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione alla Segreteria Amministrativa della scuola, presentando copia del presente verbale accompagnato dalla ricevuta del versamento. Trascorsi inutilmente i termini di legge, questo ufficio, ai sensi dell'art. 17 della legge 689/81, procederà a trasmettere il rapporto al Prefetto della Provincia di Vicenza quale autorità competente per le successive iniziative.

Ai sensi dell'art. 18 della L. 689/1991, entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire, all'autorità competente a ricevere il rapporto, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità. L'autorità competente è il Prefetto della Provincia di Vicenza.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione, integrata dalle spese per il procedimento, e ne ingiunge il pagamento; in caso contrario, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti. In base alla normativa vigente, a chi è contestata la violazione è data facoltà di ricorrere contro la stessa al giudice ordinario territorialmente competente, sia nel caso in cui non abbia fatto ricorso all'autorità competente, sia qualora quest'ultima abbia emanato l'ingiunzione di pagamento della sanzione.